



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

Via Papandrea, 6
08100 Nuoro
www.isresardegna.org

Tel 0784 242900 / Fax: 0784 37484
email: isresardegna@isresardegna.org

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

In attuazione di:

- **Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;**
- **Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto**
- **Articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;**
- **D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico n°11 del 31.07.2009

Pubblicato all'albo dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico dal _____ al _____

TITOLO I - PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 Lavori in economia
- Art. 7 Forniture in economia
- Art. 8 Servizi in economia
- Art. 9 Casi particolari
- Art. 10 Interventi misti
- Art. 11 Norma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 12 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 13 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 14 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art. 15	Atti della procedura
Art. 16	Scelta del contraente
Art. 17	Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 18	Contratti aperti
Art. 19	Mezzi di tutela

TITOLO IV -DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 20	Interventi d'urgenza
Art. 21	Lavori di somma urgenza
Art. 22	Disposizioni speciali per i servizi legali
Art. 23	Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24	Liquidazione di interventi affidati in economia per cottimo
Art. 25	Garanzie
Art. 26	Revisione prezzi
Art. 27	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 28	Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
Art. 29	Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 31	Inadempimenti

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32	Verifica e collaudo
Art. 33	Procedure contabili
Art. 34	Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico istituito con la legge della Regione Sarda n. 26 del 5 luglio del 1972 (di seguito denominato ISRE), al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui **all'articolo 125 del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.**, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia al D. Lgs. n. 163/2006.

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

5. Qualora gli interventi siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.

6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all' ISRE, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificata dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

2. Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (on-line), ovvero potrà farsi ricorso al "mercato elettronico" della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 04 aprile 2002 n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi). In tale ultimo caso opereranno comunque le soglie di cui agli articoli seguenti.

3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificata dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

4. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

5. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di lavori eseguibili in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.

2. Le forniture ed i servizi da acquisire in economia, in ottemperanza ai medesimi principi di cui al comma 1, non potranno superare il limite di euro **206.000,00**.

3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non potranno essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui ai commi 1 e 2 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 10, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6. Il limite di importo di cui ai commi 1 e 2 sono automaticamente adeguati agli importi stabiliti dalla normativa per effetto delle variazioni previste ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro **40.000** l'affidamento potrà avvenire direttamente a cura del Responsabile del procedimento previa identificazione dei requisiti individuali di soggetti idonei secondo le modalità indicate nei successivi articoli del

presente regolamento.

2. Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro **20.000** potrà provvedere direttamente il Responsabile del procedimento previa identificazione dei requisiti individuali di soggetti idonei secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell' ISRE;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

g) lavori di conservazione, rinnovo, adattamenti, riparazioni e manutenzione dei beni patrimoniali dell'ISRE, mobili ed immobili con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, ogniqualvolta si ravvisi la necessità d'intervenire tempestivamente al fine di garantire il normale svolgimento delle attività d'istituto e limitarne i disagi per l'utenza;

h) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all' ISRE o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

i) per l'esecuzione dei lavori concernenti i beni culturali, mobili e immobili e gli

interventi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., valgono le disposizioni di cui agli artt. 197 ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e l'importo massimo per potere operare in economia è di € 300.000,00.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni e le prestazioni di servizi a carico dell'ISRE relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative alla cultura, alla ricerca scientifica, a manifestazioni ludico - culturali, mostre, esposizioni temporanee e permanenti o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali per esposizioni, manifestazioni, laboratorio, ricerca e biblioteca, consistenti in attrezzature tecniche e scientifiche quali proiettori, riproduttori, apparecchiature fotografiche ed accessori, audiovisivi, pellicole, filmati, fotogrammi, manifesti e cartellonistica in genere;
- m) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche,

compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

o) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

p) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

q) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

r) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica (tele, stampe, sculture, fotogrammi, filmati, ceramiche, libri, diritti musicali ed editoriali, ecc.), fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949 e di cui all'art. 69 della L.R. n. 5/2007;

u) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell' ISRE individuati negli allegati II.A e II.B alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti,

servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 5; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di trasporto per ferrovia compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.B, categoria 18, numero di riferimento CPC 711;
- s) servizi di trasporto marittimo o fluviale di qualunque tipo compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.B, categoria 19, numero di riferimento CPC 72;
- t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e sorveglianza di manifestazioni e mostre e in generale dei beni mobili e/o immobili di proprietà dell'ISRE o in uso;
- u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- v) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- z) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi»:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura

di atti;

e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

3. I servizi tecnici e di consulenza scientifica e tecnica riconducibili alla categoria 12 dell'Allegato II.A ed i servizi legali di cui alla categoria 21 dell'allegato II.B sono trattati specificatamente agli articoli 22 e 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 – Casi particolari

1. L'amministrazione potrà ricorrere al sistema di spese in economia, per servizi e forniture, nei limiti indicati all'articolo 4, nei seguenti casi:

a) **risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;**

b) **necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;**

c) **prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;**

d) **urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.**

Art. 10 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 11 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del direttore generale e dei direttori di servizio, nel

rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I soggetti di cui sopra si avvalgono di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Per l'acquisizione di beni e servizi i soggetti di cui al comma 1 o il responsabile del procedimento delegato dovranno riferirsi, laddove esistenti, alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni e/o enti a ciò preposti ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. In ogni caso i responsabili non potranno esimersi dall'esprimere un parere di congruità dei prezzi fondato su specifiche ricerche di mercato.

5. L'esame e la scelta dei preventivi finalizzati alle acquisizioni di cui al precedente comma 4 vengono effettuati dai soggetti di cui al comma 1 che provvedono a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

6. Il responsabile del procedimento è nominato dal responsabile del servizio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo 6 del presente regolamento ricadono sul responsabile del procedimento le competenze e le responsabilità indicate all'articolo 8 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5, ed in particolare:

a) Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria;

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari;

c) fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

7. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati ai compiti per cui è nominato. Per lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico.

Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede al responsabile del servizio l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di

accesso agli impieghi del ISRE o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del servizio di cui all'articolo 12 richiede almeno **cinque** preventivi, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Al fine di poter disporre di un elenco di ditte qualificate da invitare alle procedure di cui al presente articolo l'amministrazione **può istituire** appositi albi, **ai sensi dell'articolo 125 comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 39, comma 6 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5**. Le richieste di partecipazione agli elenchi saranno rivolte ai soggetti interessati mediante avviso pubblico da pubblicarsi **all'Albo Pretorio dell'I.S.R.E. e del**

Comune di Nuoro, oltre che, per estratto, sul sito informatico ufficiale dell'ISRE e della Regione Autonoma della Sardegna. I soggetti partecipanti dovranno possedere i requisiti e le competenze professionali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione in relazione agli importi dei lavori, forniture e servizi da svolgere. Gli elenchi così istituiti saranno aggiornati annualmente mediante avviso pubblico.

4. L'individuazione dei soggetti da inserire negli elenchi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e senza porre alcuna limitazione territoriale. **Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.**

5. Gli inviti per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario di cui al presente articolo saranno diramati nel rispetto della rotazione degli iscritti ai predetti elenchi. Nel sito informatico dell'ISRE saranno resi noti, alla conclusione delle procedure, i nominativi dei concorrenti invitati e dell'affidatario, nonché l'importo dell'affidamento.

6. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 12 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. I predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti di esclusiva;

b) **quando si tratti di prestazioni complementari o di interventi d'urgenza nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;**

c) In tutti i casi di lavori per i quali l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro **40.000**, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi **dell'articolo 125 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006**, previo parere di congruità espresso ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente Regolamento.

d) In tutti i casi di servizi o forniture, per i quali l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro **20.000**, con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi **dell'articolo 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006**,., previo parere di congruità espresso ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 15 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 20 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 21, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 12 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 16 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara, o mediante la ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della lettera – ordinativo contenente gli stessi elementi dell'offerta.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione. Con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non sia già stato effettuato in precedenza.

Art. 17 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'ISRE (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 18 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario. Nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 19 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239, 240, 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - in quanto richiamati dagli articoli 61 e 62 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 20 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile del servizio o dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 12 ovvero da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 21 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico incaricato dall'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 20, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta informerà il responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a

marginale dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico incaricato redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del procedimento se diverso, che a sua volta la comunicherà al responsabile del servizio il quale provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del responsabile del servizio, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 12 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, numero di riferimento CPC 861, della Legge 7 agosto 2007, n. 5, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di pre-contenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a **euro 206.000, conformemente all'articolo 125, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006.**

2. In deroga alle competenze di cui all'articolo 12, l'incarico è affidato con provvedimento deliberativo assunto dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, categoria 12, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse;
- b) le prestazioni di verifica e di validazione dei progetti di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 **ed all'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006**;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, di cui all'allegato II.A alla Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, categoria 12, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi **dell'articolo 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006**, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 12.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno **cinque** soggetti idonei, **con la possibilità di avvalersi** degli elenchi di cui all'articolo 14, comma 3, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
- b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - b1) condizioni favorevoli per l'ISRE desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - b2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del

corrispettivo) nel solo caso di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario e predeterminati dall'Istituto;

b3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

b4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

b5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all' ISRE o ad altre risorse messe a disposizione dall' ISRE;

b6) sorteggio, in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all' ISRE, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili.

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo dell'ISRE e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

6. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgimento delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24 – Liquidazione di interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati,

come segue:

- a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
- b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
- c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile del procedimento di cui all'articolo 12 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 25 - Garanzie

1. I soggetti affidatari sono tenuti alla costituzione delle garanzie fideiussorie definitive e alla stipula di polizze assicurative definitive secondo gli importi e le modalità indicate nell'articolo 54 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e **nell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.**

Art. 26 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati dai documenti di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 554/99.

Art. 29-Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici, ed in particolare la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, questi due ultimi fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.P.R. 28.01.2008.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile del servizio di cui all'articolo 12, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);

d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile del servizio di cui all'articolo 12 o il responsabile del procedimento da lui nominato verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

a) i riferimenti all'atto di ordinazione;

b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;

c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 31 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti ad attestazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'ultimazione, salvo che per i beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, per i quali non è necessario tale adempimento formale.

Art. 33 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923.

2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla sua definitiva approvazione da parte degli organismi di controllo degli atti dell'ISRE.